



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, 22/04/2021
Prot. n. 137


Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Previdenza CGIL
LORO SEDI

OGGETTO: Revoca prestazione assistenziale a seguito di revisione sanitaria. Giurisprudenza di legittimità: sentenza di Cassazione, Sezione IV, n. 28445/2019 e ordinanza interlocutoria, Sezione VI, n. 15710/2020. Orientamenti della Magistratura di merito. Messaggio Inps n. 138/2021.

Cari compagni e care compagne,


con la presente nota si forniscono chiarimenti in merito ai casi di revoca della prestazione assistenziale di invalidità, sordità e cecità civile a seguito di visita sanitaria di revisione e della necessità o meno di una nuova domanda amministrativa per ottenerne il ripristino.

La ricostruzione delle norme in materia di revoca della prestazione, dopo l'accertamento negativo del requisito invalidante all'esito della visita di revisione, continua a costituire occasione di ampio contenzioso sostenendo l'Inps la tesi della preclusione del ricorso giudiziario per il riconoscimento della prestazione e della necessità di presentazione di una nuova domanda amministrativa.

Inca Nazionale, in più occasioni, ha già dato conto dell'orientamento interpretativo contrastante delineatosi finora nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Magistratura di merito, attraverso le newsletter legali n. 3 del dicembre 2019 e n. 3 dell'aprile 2020, nonché la segnalazione, anche sul sito, di alcune pronunce del Tribunale di Venezia. Queste rese in sede di giudizio di opposizione promosso dallo stesso Istituto sull'assunto che, a differenza di qualsivoglia provvedimento della pubblica amministrazione incidente su una posizione soggettiva, **il giudizio medico legale espresso in sede di verifica non sarebbe direttamente ricorribile avendo provocato l'estinzione del diritto alla prestazione.** 

Sull'argomento la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha prospettato finora soluzioni di segno difforme che rischiano di far da ostacolo ad una prassi interpretativa univoca e condivisa. La sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione, n. 28445/2019, ha dato impulso al contenzioso affermando, da un lato che l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge che legittimano l'attribuzione del beneficio previdenziale devono essere accertati con riferimento al tempo dell'attivazione del nuovo procedimento amministrativo e dall'altro ha qualificato il diritto rivendicato come diritto nuovo poiché quello goduto in precedenza si sarebbe estinto per effetto del provvedimento di revoca.


E' stato inoltre segnalato che la soluzione non ha trovato concorde la VI Sezione della stessa Corte che ha prospettato una tesi difforme in ordine alla definitività del provvedimento di revoca ritenendolo direttamente impugnabile pur in assenza di una nuova domanda amministrativa.


Infatti con ordinanza interlocutoria la Sezione VI della Cassazione, ordinanza n. 15710 del 23 luglio 2020, nel presupposto che il provvedimento di revoca debba essere considerato direttamente ricorribile al pari di qualsiasi altro provvedimento di una pubblica amministrazione, ha rinviato gli atti di causa nuovamente alla Sezione IV chiedendo approfondimenti anche in merito alle conseguenze negative derivanti al beneficiario dalla perdita di alcuni ratei della prestazione ove il nuovo accertamento amministrativo confermasse la permanenza del requisito sanitario. 

Vari sono i profili di critica mossi alla tesi dell'Inps non condivisa dalla Sezione VI tanto da sollecitare un intervento chiarificatore alla Sezione IV. E cioè, tra gli altri: l'identità del provvedimento di revoca rispetto alla sorte riservata ad ogni atto amministrativo; l'inesistenza di ragioni per cui debba ritenersi necessario presupporre la actualización dell'accertamento sanitario con una nuova domanda ed infine la perdita dei ratei di prestazione maturati nell'intervallo fra la revoca della stessa e la riammissione al godimento del diritto in caso di esito favorevole del procedimento riattivato.

Argomenti ed obiezioni questi, che sono già stati posti a base di numerose pronunce favorevoli agli invalidi rese dai Giudici del Merito espresse in dissenso con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Nell'attesa che la Sezione IV risolva la questione di diritto prospettata con l'ordinanza richiamata, vale ribadire che il verbale sanitario negativo non è un provvedimento di revoca mancando degli elementi essenziali propri dell'atto amministrativo di revoca. Questo infatti deve: seguire l'emissione di un verbale di mancata conferma della permanenza del requisito sanitario; deve essere emesso in forma specifica dall'ente previdenziale; essere formalmente comunicato all'interessato entro 30 gg dalla sospensione cautelativa della prestazione.

Alla citata sentenza (Cass. n. 28445/2019) l'Inps ha recentemente dichiarato di volersi adeguare e con il messaggio n. 138/2021 ha ufficializzato l'adozione di una nuova procedura centralizzata atta all'emissione di un formale provvedimento di revoca della prestazione assistenziale. 

Ribadito che la tesi della definitiva estinzione del diritto e della inoppugnabilità del provvedimento in sede giudiziaria deve essere contrastata sulla scorta delle argomentazioni che sostengono l'ordinanza di Cass. n. 15710/2020, sul versante operativo **si sottolinea l'opportunità di abbreviare per quanto possibile i tempi di impugnazione del verbale sanitario negativo, indirizzando subito l'interessato alla visita medica e all'appuntamento con il legale di sede**, per accelerare l'avvio del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP). L'instaurazione del procedimento ex art. 445 bis del c.p.c., prima della formale notifica del provvedimento di revoca consente infatti di evitare la proposizione di una nuova domanda di ripristino della prestazione: "Nulla vieta all'interessato, che ritenga infondata l'azione amministrativa di verifica dei presupposti per il mantenimento dell'erogazione del trattamento, di tutelare già in sede di sospensione il diritto alla prestazione (l'erogazione è appunto solo sospesa e il diritto non è ancora estinto), mediante tempestiva azione giudiziaria che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge", Cass. n. 28445/2019. 

In caso di accoglimento da parte del Giudice dell'ATP dell'eccezione di estinzione del diritto e quindi di declaratoria di improponibilità del ricorso, deve essere valutato l'avvio di un giudizio ordinario in opposizione, ai sensi dell'ex art. 445 bis del c.p.c., in cui far valere anche profili di incostituzionalità.

Ci auguriamo che la Sezione Lavoro intervenga a breve con una nuova pronuncia a chiarimento dei dubbi e delle criticità esposte con l'ordinanza interlocutoria della Sezione VI e delle pronunce dei Giudici del Merito.

Vi terremo tempestivamente informati.

Fraterni saluti

p. l'Ufficio Legale
R.Maffei/M.Travaglini

La Coordinatrice
Gabriela Mella

p. Il Collegio di Presidenza
Vera Lamonica